



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>401</u>	del <u>23/3/24</u>				
Oggetto: Attività Istituzionali CONI sul territorio – Attività dei Volontari del Territorio					
Onere di Spesa: Codice di Bilancio: Esercizio Finanziario: 2024					
<u>esecuzione:</u>	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"><tr><td style="width: 25%; text-align: center;">TER</td><td style="width: 25%;"></td><td style="width: 25%;"></td><td style="width: 25%;"></td></tr></table>	TER			
TER					
<u>conoscenza:</u>	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"><tr><td style="width: 25%;"></td><td style="width: 25%;"></td><td style="width: 25%;"></td><td style="width: 25%;"></td></tr></table>				
<u>consegnata il:</u>	<hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/>				

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 7 dello Statuto del CONI, nella sua versione attualmente in vigore;

VISTO l'articolo 1 della legge 31 gennaio 1992, n.138;

VISTO il D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo";

- 2 -

VISTO il D.lgs. 29 agosto 2023, n. 120, recante *“Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40”*;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2024, n. 106, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità e in materia di università e ricerca”*; ed in particolare l’art. 3 del ripetuto decreto;

PREMESSO che le attività svolte per il territorio del CONI trovano ordinaria copertura amministrativo – contabile con i precipui impegni di spesa deliberati dagli organi decisionali del CONI;

TENUTO CONTO che le richiamate attività svolte a favore del territorio del CONI hanno visto, sino all’entrata in vigore della citata legge n. 106/2024, l’applicazione della *“autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del D.p.r. 445/2000”*;

RILEVATO CHE le spese sostenute dai volontari nel periodo gennaio 2024 – maggio 2024 non hanno trovato ancora rimborso totale da parte dell’ente pubblico CONI;

CONSIDERATO CHE l’art. 29, comma 1, del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, statuisce che le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali;

TENUTO CONTO che il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2024, n. 106, nel modificare l’art. 29, comma 2, del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, stabilisce la possibilità di riconoscere, in favore dei volontari sportivi, rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP, e dalla società Sport e salute S.p.a.,

CONSIDERATO CHE il suddetto art. 29, comma 2, del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, stabilisce che i soggetti beneficiari delle prestazioni dei volontari sono tenuti ad individuare, con proprie deliberazioni, le tipologie le spese e le attività di volontariato per le quali ammessa questa modalità di rimborso;

RILEVATA la necessità, in ossequio al dettato normativo in oggetto, di approvare un Regolamento recante l’indicazione analitica delle prestazioni sportive dei volontari previste sul territorio dal CONI ed in relazione allo svolgimento delle quali è ammessa la suddetta modalità di rimborso, nonché l’indicazione analitica delle tipologie di spese;

VISTO il Regolamento delle Strutture Territoriali, modificato dal Consiglio Nazionale con deliberazione n.1741 del 26 luglio 2023 ed approvato con DPCM del 5 settembre 2023;

VISTA la propria deliberazione n. 350 dell’11 luglio 2024, con la quale si identifica come attività di volontariato sul Territorio quella svolta dagli Organi e dai Delegati dei Comitati Regionali del CONI, in conformità con lo Statuto e il Regolamento delle Strutture Territoriali, e si è

Deliberazione n. 401

Riunione del 23/3/24

- 3 -

riconosciuto, in favore dei Presidenti Regionali del CONI, un rimborso forfettario per l'attività di volontariato, recependo la normativa, in relazione alla loro rappresentanza sul territorio ed all'organizzazione delle attività svolte;

CONSIDERATO che il Comitato Regionale promuove e realizza iniziative a livello territoriale per perseguire i fini istituzionali del CONI e che tali funzioni e attività sono delineate nel Titolo 3 dello Statuto dell'Ente e specificate nel Regolamento delle Strutture Territoriali ed in quello delle Scuole Regionali del CONI

DELIBERA

di identificare come attività sportiva di volontariato svolta sul Territorio, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, quelle esercitate secondo il Regolamento allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

di riconoscere, a parziale integrazione della delibera n. 350/2024, anche per il periodo gennaio 2024 – maggio 2024, il rimborso delle spese sostenute per le attività di volontariato svolte, nel limite di euro 150,00 mensili, anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.p.r. 445/2000", così come previsto dall'art. 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

di confermare, a far data dal mese di giugno 2024, il rimborso delle spese sostenute per le attività di volontariato svolte, nel limite complessivo di 400 euro mensili, così come previsto dall'art. 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, modificato, da ultimo, dall'art. 3 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2024, n. 106.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la normativa vigente.

La Dirigente



Cecilia D'Angelo

Regolamento Prestazioni Sportive dei Volontari – Strutture Territoriali CONI

Premessa

Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, prevede che le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possano avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di soggetti definiti volontari, che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

Le prestazioni dei volontari possono riguardare lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Le prestazioni volontaristiche, però, non possono prevedere l'erogazione di alcun compenso, ma unicamente il rimborso analitico delle spese sostenute o, in alternativa, un rimborso forfettario, anche per prestazioni svolte nel comune di residenza.

A tal fine, il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, con la legge 29 luglio 2024, n. 106, nel modificare l'art. 29, comma 2, del suddetto D. lgs. n. 36/2021, ha espressamente previsto che i soggetti beneficiari delle prestazioni dei volontari possano corrispondere agli stessi, in alternativa ai rimborsi spese analitici, rimborsi forfettari fino ad un massimo di euro 400 mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a., a condizione che gli stessi soggetti beneficiari individuino, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche ed integrazioni, statuisce che il CONI è la Confederazione delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline Sportive Associate e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO. L'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali.

A mente dello stesso articolo del ripetuto D.lgs. n. 242/1999, il CONI cura, inoltre, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, la promozione della massima diffusione della pratica sportiva.

Il CONI, pertanto, organizza, sul territorio nazionale, eventi e manifestazioni sportive, onde perseguire i propri fini istituzionali, così come delineati anche nell'ambito del Titolo III del proprio Statuto.

Ciò premesso, al fine di consentire al CONI, e segnatamente alle proprie Strutture Territoriali, di poter applicare correttamente la normativa vigente in materia di prestazioni sportive dei volontari, ai sensi dell'art. 29, comma 2, ripetuto decreto legislativo n. 36/2021,

MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI RICONOSCIUTI

Il CONI può avvalersi dell'attività di volontari nello svolgimento degli eventi e delle manifestazioni sportive di seguito riportate ed organizzate dallo stesso CONI sul territorio nazionale, con il coinvolgimento dei Comitati Regionali, dei Delegati Provinciali e dei Fiduciari Locali, in ossequio a quanto previsto in seno al Titolo III del proprio Statuto:

1. Eventi e Manifestazioni Sportive Nazionali svolte sia a livello nazionale che regionale e riconosciute dalla Giunta Nazionale del Coni declinate territorialmente: A titolo esemplificativo ma non esaustivo si citano:
 - a. Trofeo CONI estivo ed invernale;
 - b. Centri Coni ed Educamp,
 - c. Giornata dello Sport,
2. Eventi e Manifestazioni Sportive svolte a livello territoriale e riconosciute dai Comitati Regionali del CONI
3. Manifestazioni Internazionali riconosciute dalla Giunta Nazionale del Coni
4. eventi sportivi di formazione rientranti nei programmi del CONI e previsti dal vigente Regolamento delle Strutture Territoriali del CONI e dal vigente Regolamento delle Scuole Regionali del CONI: attività di progetto con la scuola, corsi per istruttori;
5. eventi di formazione e didattica previsti dal vigente Regolamento delle Strutture Territoriali del CONI e dal vigente Regolamento delle Scuole Regionali del CONI.

ATTIVITA DI VOLONTARIATO

I volontari di cui al presente Regolamento non presentano alcun vincolo di tesseramento con il CONI e non devono avere rapporti di lavoro subordinato o autonomo, né ogni altra tipologia di rapporto di lavoro retribuito con il CONI.

Le attività di volontariato svolte a favore del CONI, durante le manifestazioni e gli eventi sportivi organizzati dal CONI, sono le seguenti:

1. Direzione arbitrale;
2. Direzione di gara;
3. Istruttore;
4. Omologatori campi di gioco;
5. Speaker;
6. Attività di organizzazione e coordinamento delle manifestazioni o degli eventi sportivo organizzati dal CONI;
7. Accompagnatori degli atleti minori o disabili;
8. Supervisione e organizzazione delle manifestazioni o degli eventi sportivi organizzati dal CONI;

9. Supporto alle attività svolte sul campo dalla Federazione Sportiva Nazionale/Disciplina Sportiva Associata/Ente di Promozione Sportiva nell'ambito delle manifestazioni o degli eventi sportivi organizzati dal CONI.
10. Attività dei docenti impegnati nelle attività di didattica e formazione

TIPOLOGIE DI SPESA

Potranno essere oggetto di rimborso forfettario le seguenti spese:

- Spese di viaggio
- Spese di vitto
- Spese alloggio
- Spese per acquisto beni collegati alla manifestazione

COMUNICAZIONE

I nominativi dei volontari a cui è stato corrisposto il rimborso forfettario devono essere comunicati attraverso il Registro delle attività Sportive Dilettantistiche (RASD), utilizzando l'apposita sezione in corso di definizione.

La comunicazione dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre in cui è stata svolta la prestazione.

Art. 29

Prestazioni sportive dei volontari

1. Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

2. Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché **questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.**

Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La suddetta comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché tramite il sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del medesimo codice dell'amministrazione digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-bis, e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6.

3. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117